

	POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA MADONE – CHIGNOLO D'ISOLA – SUISIO - MEDOLAGO - PROVINCIA DI BERGAMO - SEDE: Piazza A. Moro, 1 - MADONE (BG) Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203 E-mail: poliziale@centrisola.it PEC: plicentrisola@pec.it	
		Ordinanza n. 02 del 02/01/2024

IL COMANDANTE

PREMESSO che i Comuni di Madone, Chignolo d'Isola, Suisio e Medolago sono interessati da diverse manifestazioni, gare sportive e cerimonie civili o religiose, che si svolgono durante tutto il corso l'anno;

VISTE le richieste che vengono inoltrate a questo Comando da parte delle Amministrazioni Comunali, dalle varie Associazioni, Enti, Pro Loco e Parrocchie presenti sul territorio dei Comuni, tese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici temporanei per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa;

RAVVISATA la necessità di adottare un unico provvedimento ordinatorio per aderire alle numerose richieste, che in alcuni casi hanno carattere di urgenza;

CONSIDERATO inoltre che i provvedimenti di cui trattasi hanno durata limitata nel tempo e richiedono prevalentemente l'istituzione del divieto di sosta o la momentanea sospensione della circolazione;

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "CODICE DELLA STRADA" ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;

VISTE le direttive emesse dal Ministero dell'Interno in data 28.07.2017 e 18.07.2017, oltre che le varie le circolari emesse della Prefettura di Bergamo, tutte inerenti i profili di "safety" connessi allo svolgimento di manifestazioni poste in capo agli organizzatori;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Madone nr. 04 del 14.12.2022, di nomina a Responsabile del Servizio di Polizia Locale per i Comuni di Madone, Suisio, Medolago e Chignolo d'Isola;

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267

ORDINA

- Per tutto l'anno 2024, ogni qualvolta ne facciano richiesta le Amministrazioni Comunali dei comuni convenzionati, Associazioni, Enti, Pro Loco, Parrocchie, privati gestori di esercizi pubblici, organizzatori di gare ciclistiche, organizzatori professionali di eventi, in occasione dello svolgimento di manifestazioni preventivamente autorizzate, ovvero cerimonie religiose o civili, l'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA" e/o della momentanea "SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE".**
- Di affidare agli Uffici Tecnici o alla parte organizzatrice, a seconda dei casi, il compito di predisporre e posare nelle località interessate la **relativa segnaletica temporanea**, comprensiva di tutti i **segnali di preavviso** necessari e degli **avvisi per la popolazione residente**; nei casi di **divieto di sosta**, il relativo segnale temporaneo dovrà essere apposto 48 ore prima dell'inizio della manifestazione e/o cerimonia, con obbligo di indicare su tabella conforme da richiedere presso l'Ufficio di Polizia Locale il giorno e l'ora in cui il divieto di sosta diventa operativo. In caso di manifestazioni che si svolgono in orario serale/notturno, la segnaletica di cui sopra dovrà essere integrata da dispositivi adatti a garantirne l'ottimale visibilità.
- L'efficacia dei provvedimenti di cui sopra resta in ogni caso subordinata all'adozione da parte dell'organizzatore di tutti gli **adempimenti relativi alle misure di "safety"**, meglio dettagliati nelle direttive e circolari in premessa richiamate; la mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie comporterà l'automatica decadenza del presente provvedimento.

4. L'efficacia dei suddetti provvedimenti è altresì subordinata alla presentazione delle necessarie comunicazioni tramite portale "SUAP" dell'ente competente per territorio, ovvero all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti (in particolar modo per ciò che concerne le gare ciclistiche).
5. In caso di sospensione momentanea della circolazione, dovrà in ogni caso essere garantito dalla parte richiedente il passaggio dei **mezzi di soccorso** in servizio d'urgenza, anche mediante la sospensione delle manifestazioni/cerimonie.
6. Delle sospensioni temporanee della circolazione, dovrà essere data preventiva comunicazione ai **servizi pubblici di linea** a cura della parte organizzatrice.
7. Il **mancato rispetto delle presenti prescrizioni** comporterà l'automatica perdita di efficacia del presente provvedimento, con ripristino immediato della normale circolazione, pena le sanzioni di legge.

Il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti disposizioni.

La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante l'affissione all'albo dei Comuni e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale con le modalità di cui al punto 2.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

IL COMANDANTE
Dr. Mauro Bianco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)